

*Provincia*  
*Barletta Andria Trani*  
*Segreteria Generale*

Loaice org.  
Protocollo  
Data  
Classificazione

PROVINCIA BAT  
0039891-13  
09/07/2013  
V.02.011N



Ai Sig. ri     Dirigenti dei Settori  
                  **LORO SEDI**  
E, p. c.     Al Sig.     Presidente della Provincia  
                              **SEDE**  
                              Presidente del Consiglio  
                              **SEDE**  
                              Assessori Provinciali  
                              **SEDE**

**OGGETTO:** Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/00. Profili di responsabilità.

L'attuale definizione dell'istituto del debito fuori bilancio è frutto di una elaborazione della dottrina, della giurisprudenza contabile, del Ministero dell'Interno e dell'Osservatorio sulla finanza locale che sostanzialmente concordano nel ritenere che il debito fuori bilancio costituisca: *“una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile”*.

E' stato argomentato dalla magistratura contabile ( cfr. Corte dei Conti, sez. riun. Regione Sicilia n. 2/2005, Corte dei Conti, sez. contr. Sardegna n. 6/2005 e n. 12/2006) che nel caso di debiti derivanti da “sentenze esecutive” ex art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/00 o da “provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente Locale” ( cfr. Corte dei Conti, sez. contr. Campania n. 384/2011), la deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità del debito svolge una mera *funzione ricognitiva* quale presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio. In tal senso depono anche l'interpretazione letterale dell' art. 194 D.Lgs. n. 267/00 che nel disporre “gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio”, usa un'espressione che non indica un provvedimento “preventivo” a contenuto autorizzatorio, necessario al fine di rimuovere un limite legale allo svolgimento di una attività.

Il debito su sentenza esecutiva, si impone all'ente *ex se*, in base alla forza imperativa della sentenza (in tal senso cfr. Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, n. 6/2005), non residuando in capo all'ente alcun margine di discrezionalità circa l'*an* e il *quantum* del debito, stabiliti già dal provvedimento giurisdizionale (cfr. Corte dei Conti, sez. contr. Puglia, n. 9/2012).

In sostanza, in presenza di un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito. Diversamente per quanto attiene a tutte le altre ipotesi di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/00, per le quali il debito fuori bilancio forma oggetto di valutazioni discrezionali più o meno ampie da parte del Consiglio e solamente in caso di esito positivo ottiene il riconoscimento della sua legittimità.

Negli ultimi anni è emerso un orientamento della magistratura contabile volto ad evidenziare la funzione della deliberazione consiliare ex art. 194, comma 1, lett. a). E' stato infatti affermato che la predetta deliberazione non comporta il riconoscimento della legittimità di una obbligazione la cui validità è stata oggetto di accertamento in sede giudiziaria, ma di ricondurre “al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso”, così come previsto al punto

*Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo*

*Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.ba.it*

*Provincia*  
*Barletta Andria Trani*  
*Segreteria Generale*

101 dal principio contabile n. 2 nella versione redatta dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali in data 12/03/2008 (cfr. in tal senso Corte dei Conti, sez. contr. Puglia, 93/2010).

La deliberazione consiliare assurge ad una funzione *giuscontabilistica* individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche *garantista* consistente nell'accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente (cfr. Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia n. 1/2007, Corte dei Conti, sez. Emilia Romagna, n. 20/2007, Corte dei Conti sez. contr. Lombardia n. 401/2012, Corte dei Conti sez. contr. Campania n. 15/2013).

Peraltro all'interno della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, deve essere individuato il soggetto responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente. A tale individuazione deve fare seguito l'eventuale adozione delle necessarie misure a tutela del patrimonio dell'ente. (cfr. Corte dei Conti Lombardia n. 401/2012). Questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio al Collegio dei Revisori e alla Procura Regionale della Corte dei Conti (art. 23, comma 5, L. n. 289/02) cfr Corte dei Conti Lombardia n. 1/2007.

Alla luce di quanto esposto, si informano le SS.LL. di inserire nel corpo del testo di ogni proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/00, apposita indicazione di riserva di accertamento delle responsabilità e di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno causato il debito, anche solo in termini di omissioni o ritardo colpevole con maturazione di interessi e maggiori oneri e spese a carico dell'ente.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione, si inviano cordiali saluti.

Cordiali saluti.



Il Segretario Generale  
(Dott.ssa Maria De Filippo)

